

Informativa
sull'imminente
applicazione delle
norme di Basilea II
dal 1° gennaio 2008

BASILEA II

Il nuovo sistema di credito alle imprese.

Il 1° gennaio 2007 sono entrati in vigore i criteri di Basilea II, il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche.

L'adozione dei criteri sarà facoltativa fino al 1° gennaio 2008, dopo di che tutte le banche dovranno dotarsi di un sistema di valutazione del rischio di credito basato sui rating.

L'approccio potrà essere "standard" (cioè basato sull'adozione di rating attribuiti dalle agenzie specializzate) o secondo la metodologia dei "rating interni", che le banche stesse dovranno essere in grado di impostare.

Come si sostiene e ribadisce da tempo, si tratta di un passaggio molto importante per il futuro sia delle piccole e medie imprese che dovranno rivedere i loro rapporti con il mondo bancario per l'accesso al credito, sia per i confidi che vedranno mutare il loro ruolo in relazione a quanto importante ed incisiva risulterà la riforma di Basilea sul sistema.

Le aspettative sono che, in un primo momento, soltanto le banche più grandi e strutturate potranno attivare i sistemi di rating interni più avanzati, dotandosi così della possibilità di valutare più approfonditamente la clientela e di apprezzare meglio anche le garanzie dei confidi.

La prima versione dell'accordo, Basilea I, risale al 1988. A Basilea, città svizzera, ha sede la Bank for International Settlements, organizzazione che dal 1930 promuove la cooperazione monetaria e finanziaria su scala mondiale. All'interno di essa opera il Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle banche centrali di dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974 a cui si deve la stesura degli accordi. Ne fanno oggi parte i rappresentanti di Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Il Comitato di Basilea non ha autorità sovranazionale: i Paesi membri possono decidere di aderire agli accordi ma non sono vincolati ad accettare le decisioni del Comitato. L'obbligatorietà di quanto previsto da Basilea II per i paesi UE discende da una direttiva del Parlamento Europeo che l'ha recepito del settembre 2005.

Le principali novità di Basilea II (rispetto a Basilea I)

Il primo accordo di Basilea stabiliva l'obbligo per le banche aderenti di accantonare una quota di capitale corrispondente all'8% dei finanziamenti erogati, indipendentemente dall'affidabilità delle imprese che li avevano richiesti.

Basilea II introduce una differenziazione negli accantonamenti patrimoniali, legata al livello di rischio di ogni singolo prestito: l'accantonamento sarà maggiore per un prestito ad un'impresa più rischiosa, minore per quello ad un'impresa più affidabile. Nel valutare il rischio di insolvenza, le banche dovranno attenersi a criteri oggettivi di carattere sia qualitativo sia quantitativo, seguendo puntuali procedure di rating.

I contenuti del nuovo accordo si basano su tre grandi pilastri:

- Requisiti patrimoniali minimi, Basilea II fissa requisiti patrimoniali minimi delle banche commisurati al rischio del credito. Quest'ultimo deve essere valutato secondo criteri che tengono conto della capacità dell'impresa, delle condizioni del mercato, del rischio operativo (frodi, truffe, perdite accidentali dei dati);
- Controllo delle Banche centrali, le banche centrali avranno una discrezionalità maggiore nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche in rapporto ai rischi assunti, potendo decidere, se necessario, di imporre una copertura superiore ai requisiti minimi;
- Disciplina del mercato e trasparenza, Basilea II pone precise regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, i rischi e la loro gestione.

EDILCONFIDI L'AQUILA

Società Cooperativa Garanzia Fidi Fra Costruttori Edili ed Imprese Affini

Cosa è il rating?

Rating significa alla lettera "**valutazione**". Per le imprese significa perciò un voto oggettivo della capacità di credito, sulla solvibilità e solidità di bilancio. Alla base, vale il principio che "peggiore è il rating, maggiore sarà la probabilità di perdita per la Banca", il che significa meno credito concesso alle imprese e costi del denaro più alti.

La normativa di Basilea 2 fissa solo le linee guida, non regole dettagliate, lasciando vasto spazio alle banche sulle metodologie e sui processi che porteranno alla definizione del rating. I rating possono essere esterni o interni:

- i rating esterni sono quelli rilasciati dalle grandi agenzie internazionali. Questo tipo di rating non è molto usato in Italia, poiché estremamente costoso e il metodo di rilevazione è difficilmente comprensibile per i non addetti ai lavori, e quindi si adatta per lo più ad aziende quotate in borsa.
- i rating interni vengono calcolati dalle banche ed il loro costo è gratuito per coloro che richiedono finanziamenti.

Le banche dispongono di tre criteri per la determinazione del rating.

1. Il criterio standard (Standard Approach): criterio approssimativo, che non si discosta molto dal sistema attuale, introdotto da Basilea 1, il quale prevede un accantonamento dell'8% a fronte di ogni impiego; tuttavia viene introdotta una variazione per legare maggiormente i requisiti patrimoniali al rischio derivante dagli impieghi. Inoltre, in questo caso, si ha il riconoscimento dell'uso dei rating esterni, ove esistenti, in caso contrario le posizioni rimangono unrated.
2. Il criterio IRB base (Internal Rating Based): il calcolo del rating interno potrà differire anche significativamente da banca a banca. Ciò sia in riferimento agli elementi considerati che al peso attribuito a ciascuno di essi.
3. Il criterio IRB avanzato: è un criterio ben dettagliato che dovrebbe diventare effettivo per lo più per le grandi banche.

Cosa dovrebbe fare un'impresa?

Il rating porta le aziende ad occuparsi di più della loro sicurezza futura, evitando sempre di più di vivere alla giornata: infatti il miglioramento del rating è un vantaggio non solo per la banca ma lo è soprattutto per l'impresa che acquista potere di acquisto sul costo del denaro e ha condizioni più favorevoli per le concessioni di credito.

A tale proposito, si rendono necessari l'utilizzo di sistemi di controllo di gestione e di pianificazione, intesa come la capacità revisionale di tenere conto di variabili, dati e azioni volti ad orientare l'attività futura verso obiettivi prefissati.

Se vogliamo lavorare con gli istituti bancari dobbiamo cercare di adattarci (e uno dei punti principali per le imprese è cercare di ricapitalizzarsi).

Consapevolmente e indubbiamente, può essere difficile in una situazione di difficoltà, ma è un passaggio fondamentale per fare un salto di qualità. Questo sarà possibile se ci saranno azioni concrete per facilitare la ricapitalizzazione delle aziende. Si ha bisogno, quindi, di azioni politiche che accompagnino e sostengano tali processi di rinnovamento, quali, per esempio, interventi sulla fiscalità e incentivi alla capitalizzazione.

Basilea 2 premierà ovviamente i clienti bancari con rating più elevato ed imporrà quindi agli istituti di credito di lasciare da parte il ruolo di "soli finanziatori", per muoversi anche verso il settore consulenziale.

Inoltre è da constatare che in Italia la redditività delle Banche è dovuta principalmente ai piccoli clienti che sono numericamente molto superiori ai grandi ed ai quali sono applicate condizioni certamente non privilegiate.

Quindi, le banche dovranno trovare un equilibrio tra garantire l'applicazione delle regole di Basilea 2 e le esigenze dei propri clienti.

EDILCONFIDI L'AQUILA

Società Cooperativa Garanzia Fidi Fra Costruttori Edili ed Imprese Affini

Il ruolo dei Confidi dopo Basilea II.

Come noto, con il termine Confidi ci si riferisce a quegli enti dotati di una struttura cooperativa o consortile, che esercitano in forma mutualistica l'attività di garanzia collettiva dei finanziamenti a favore di imprese socie o consorziate.

Il patrimonio che un Confidi ha a disposizione è limitato, così come lo è il patrimonio a disposizione di una banca. Dunque, il Confidi avrà l'esigenza di valorizzare al meglio la sua dotazione patrimoniale e sarà incentivato, forse ancora più delle banche, a cercare di selezionare quelle imprese per le quali la garanzia prestata assume maggiore valore.

Ne consegue che il Confidi tenderà sempre più a ragionare secondo logiche simili a quelle con cui la banca lavora, e quindi potrà diventare un interlocutore molto credibile oltre che per l'impresa, anche per la banca. Per l'impresa perché, sostanzialmente, deve tendere a svolgere un ruolo di indirizzo secondo quelle che, dal punto di vista delle imprese, sono o dovrebbero essere le logiche gestionali corrette. Per la banca perché, ove il Confidi riuscirà ad adempiere a questo primo obiettivo, sarà possibile trovare un terreno di confronto in cui il suo ruolo potrà essere anche volano di risparmio, ad esempio in termini di oneri finanziari pagati alle banche.

Infatti, se il Confidi riuscirà a ridurre, attraverso processi che vanno costruiti insieme alle banche, gli oneri di cui quest'ultime dovrebbero farsi totale carico per approfondire la conoscenza delle imprese, allora probabilmente si potrà trovare un terreno di confronto e di condivisione dell'investimento relazionale. Pertanto, in logico di approfondimento di tale relazione con l'impresa, la banca potrà riconoscere, in termini di riduzione di oneri, il contributo che il Confidi sarà in grado di fornire. Conseguentemente, dal punto di vista delle banche, il Confidi è un interlocutore con cui lavorare in maniera diversa da quella con la quale si è lavorato fino ad oggi, in grado di fornire un servizio di valore per l'impresa.

Con la revisione dell'Accordo sul Capitale, c.d. Basilea 2, il quadro regolamentare per le garanzie concesse dai Confidi si è modificato anche se non in misura significativa.

Dal punto di vista oggettivo, le garanzie personali sono riconosciute a condizione che siano obbligazioni dirette, riferite ad una o più esposizioni, irrevocabili, incondizionate, tempestivamente escutibili. Dal punto di vista soggettivo, l'ambito dei soggetti riconosciuti come idonei per la riduzione del rischio di credito è stato esteso ai soggetti diversi da banche e imprese di investimento a condizione che siano dotati di un rating elevato.

Alla luce di queste disposizioni non sembra di poter individuare un nuovo e maggiore spazio per il riconoscimento delle garanzie dei Confidi. In primo luogo, dato che solo pochissimi Consorzi dispongono di un rating fornito dalle agenzie internazionali, la fornitura di garanzie di tipo fidejussorio non consentirebbe alle banche finanziatrici di ottenere una riduzione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito delle imprese affidate. In secondo luogo, pur avendo presente che Basilea 2 estende la funzione di attenuazione del rischio di credito alle coperture di pool di crediti, lo schema mutualistico dei Confidi, sia che lo si voglia considerare come garanzia reale sia che lo si riconduca nell'ambito di garanzie personali, non rispetterebbe la condizione della tempestività.

Peraltro, un importante novità introdotta da Basilea 2 riguarda il riconoscimento esplicito delle modalità di trasferimento del rischio di credito riconducibili a strutture c.d. "tranché cover"; con l'applicazione dello schema della tranché cover, le banche sarebbero in grado di utilizzare le garanzie mutualistiche, in quanto queste potrebbero teoricamente essere ricondotte alla fornitura di una garanzia a copertura di una parte delle prime perdite (tranche equità) su un portafoglio costituito dai crediti concessi alle imprese che beneficiano dell'intervento dei Confidi.

Alla luce delle innovazioni introdotte dallo schema di Basilea 2, l'operatività dei Confidi potrebbe venire riconosciuta qualora:

- i Confidi si trasformassero in banche di garanzia e fornissero garanzie di tipo personale a beneficio di una o più imprese affidate;
- lo schema mutualistico venisse riconosciuto dalle banche come idoneo a coprire una parte delle prime perdite di una struttura del tipo "tranché cover".